

DOCUMENTO DI SINTESI

PROVVIGIONE	<p>La provvigione del Mediatore, a carico del Cliente, è pari al _____% calcolato sull'importo nominale del finanziamento.</p> <p>La provvigione è dovuta anche nel caso in cui il Cliente accetti un finanziamento di importo diverso (maggiore o minore) rispetto a quello indicato nel mandato di mediazione, oppure rifiuti, per qualsiasi motivo, il finanziamento deliberato.</p>
DURATA E MODALITA' DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO	<p>Il Contratto di mediazione creditizia ha una durata di 180 giorni dalla firma dello stesso.</p> <p><u>Natura dell'incarico (vedi art. 3).</u></p> <p><input type="radio"/> <u>Incarico in forma esclusiva:</u> Nel caso in cui il Cliente conferisca incarico in esclusiva, saranno applicate spese di istruttoria e spese documentate di cui ai paragrafi "3. Natura dell'incarico" e "7. Spese a carico del Cliente".</p> <p><input type="radio"/> <u>Incarico in forma non esclusiva:</u> Nel caso di incarico non in esclusiva, al Cliente potranno essere addebitate spese a copertura dell'attività svolta dal Mediatore, come indicato all'interno dei paragrafi "3. Natura dell'incarico" e "7. Spese a carico del Cliente".</p> <p><u>Conferimento dell'incarico (vedi art. 3).</u></p> <p><input type="radio"/> <u>Incarico Revocabile;</u></p> <p><input type="radio"/> <u>Incarico Irrevocabile.</u></p> <p>Qualora l'erogazione del finanziamento oggetto del contratto di mediazione dovesse avvenire oltre il termine previsto, per cause non riconducibili a Europrogress S.r.l., oppure qualora il soggetto finanziatore proceda alla liquidazione del finanziamento – ottenuto mediante l'attività del Mediatore – successivamente alla scadenza del contratto di mediazione, resteranno comunque fermi l'obbligo del Cliente di corrispondere il compenso pattuito e di rispettare gli impegni assunti con il mandato di mediazione per l'attività svolta dal mediatore creditizio.</p>
PENALI	<p>Il Mediatore potrà, in presenza di specifiche inadempienze da parte del Cliente, recedere dal mandato di mediazione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile – previa comunicazione scritta via PEC o raccomandata A/R – e applicare una penale il cui importo massimo sarà pari al 40% della provvigione di mediazione, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile. Nelle seguenti ipotesi, il Cliente sarà inoltre tenuto a rimborsare al Mediatore tutte le spese sostenute fino a quel momento, in conformità all'art. 1756 del Codice Civile. In particolare, la penale potrà essere applicata nei seguenti casi: (I) mancata comunicazione o consegna, da parte del Cliente, dei dati richiesti dal Mediatore; (II) comunicazione o consegna di dati falsi, contraffatti o incompleti; (III) violazione dell'obbligo di esclusiva, ove previsto; (IV) falsa dichiarazione circa l'assenza di altri incarichi di mediazione creditizia in corso; (V) revoca dell'incarico senza giustificato motivo prima della scadenza, nel caso di contratto irrevocabile; (VI) rinuncia ingiustificata al finanziamento richiesto, da parte del Cliente, prima del completamento dell'istruttoria da parte dell'Istituto Finanziario; (VII) condotte ostruzionistiche o dilatorie che impediscano al Mediatore il corretto svolgimento dell'attività, anche mediante ritardi ingiustificati nelle risposte o omissioni volontarie.</p>
SPESE	<p><u>Spese di Istruttoria:</u> Pari ad € _____, fino ad un massimo di € 3.000,00 nel caso di incarico non in esclusiva e pari a €1.500,00 nel caso di incarico in esclusiva.</p> <p><u>Spese documentate:</u> Pari ad € _____, fino ad un massimo di € 2.000,00 nel caso di incarico non in esclusiva e pari a €1.000,00 nel caso di incarico in esclusiva.</p> <p>Sono a carico del Cliente tutte le spese relative all'istruttoria del finanziamento svolta dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario prescelto, nonché eventuali spese notarili, tecniche e le imposte connesse al contratto di finanziamento. Tra queste rientrano anche i premi assicurativi obbligatori richiesti dall'Ente Erogante, come indicato nei relativi fogli informativi e nei contratti di finanziamento.</p>
DIRITTO DI RECESSO	<p>Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto, qualora lo stesso sia configurato come revocabile, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Mediatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.</p> <p>Nel caso in cui il presente Contratto sia qualificato come irrevocabile, il recesso potrà avvenire esclusivamente per giustificato motivo, da comunicarsi per iscritto al Mediatore, ai sensi dell'art. 1723 c.c.</p> <p>Resta in ogni caso salvo il diritto del Mediatore a richiedere il rimborso delle spese sostenute e documentate, nonché, se maturato, al riconoscimento del compenso eventualmente pattuito.</p>
FORO COMPETENTE	<p>Nel caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia, o rapporti ad essi connessi, il foro competente è quello di Livorno.</p> <p>Si precisa che, per le controversie inerenti al contratto di mediazione creditizia, non è possibile proporre ricorso all'ABF.</p>

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Le Parti:

_____, con sede in _____, ____ - _____,
_____ (____), Capitale Sociale € _____ R.E.A. _____ n° _____, Codice Fiscale e
Partita IVA _____, PEC _____, mail _____,
in persona del legale rappresentante *pro tempore* _____, nato a _____,
il _____, C.F. _____ munito degli idonei poteri per la conclusione del
presente Contratto;

-Il Cliente-

e

Europrogress S.r.l., con sede in Santa Croce sull'Arno (PI), via Pacinotti 6/a - 56029, Capitale Sociale € 400.000,00, Codice Fiscale e Partita IVA 01704990504, iscritta all'Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall'Organismo di cui all'art. 128-*undieci*es TUB al n. M266, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott. Cosimo Baldi, C.F. BLDCSM70T14G702J, munito degli idonei poteri per la conclusione del presente Contratto.

-Il Mediatore-

PREMESSO CHE

- La mediazione creditizia consiste nel mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche o Intermediari Finanziari con la clientela, al fine di ottenere finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- Il Cliente manifesta interesse ad ottenere un finanziamento, secondo le modalità indicate agli artt. 3 e 4 del presente contratto, presso una Banca o un Intermediario Finanziario autorizzato. A tal fine, intende avvalersi dell'attività di mediazione creditizia svolta da Europrogress S.r.l.

Il Cliente prende atto che:

- l'efficacia del presente contratto è subordinata alla sua identificazione, come previsto dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio;
- Il Cliente ha preso visione e ricevuto la documentazione di trasparenza richiesta dalla normativa *ex lege* vigente;
- Il contratto si intende perfezionato e vincolante esclusivamente al momento della sottoscrizione da parte di entrambe le Parti;
- l'attività di mediazione non comporta alcuna garanzia circa l'esito positivo dell'operazione, né sull'effettiva concessione del finanziamento, né sui tempi, le modalità di approvazione o le spese di istruttoria applicate dagli enti finanziatori;
- le trattative relative al finanziamento sono di esclusiva competenza delle Banche e degli Intermediari Finanziari (di seguito, i "Finanziatori"), escludendo ogni responsabilità in capo a Europrogress S.r.l. in merito alla loro definizione.

Le premesse e il "Documento di Sintesi" costituiscono parte integrante del presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. Oggetto del Contratto

Con il presente Contratto, il Cliente conferisce a Europrogress S.r.l., che accetta, l'incarico di svolgere l'attività di mediazione creditizia, consistente nella consulenza e nella messa in relazione del Cliente con gli Intermediari Eroganti potenzialmente disponibili a concedere il finanziamento richiesto.

Tipologia di Finanziamento:

- Finanziamenti con garanzia ipotecaria/chirografaria;
- Leasing;
- Locazione finanziaria;
- Factoring;
- Altri finanziamenti;
- Altro: _____

Capitale richiesto: € _____ (Euro _____ / _____)

Scopo del Finanziamento: _____

Altro: _____

Dichiarazioni del cliente:

2. Durata del Contratto

Il presente Contratto avrà durata di 180 giorni.

3. Natura dell'incarico

Il Cliente ha la facoltà di scegliere le diverse modalità di conferimento dell'incarico di mediazione creditizia così come di seguito indicate:

Incarico in forma esclusiva;

Il Cliente conferisce al Mediatore Creditizio mandato in via esclusiva per la ricerca del finanziamento e si impegna, per tutta la durata del contratto di mediazione, a non affidare analogo incarico ad altri soggetti. Nel caso in cui il Cliente conferisca incarico in esclusiva, saranno applicate spese di istruttoria e spese documentate meglio specificate nell'art. "7. Spese a carico del Cliente".

Incarico in forma non esclusiva;

Il Cliente conferisce al Mediatore Creditizio incarico non esclusivo, riservandosi la facoltà di rivolgersi ad altri intermediari per il reperimento del finanziamento. Nel caso di incarico non in esclusiva, al Cliente potranno essere addebitate spese a copertura dell'attività svolta dal Mediatore, come indicato all'interno dell'art. "7. Spese a carico del Cliente".

O Incarico Revocabile;

Il contratto di mediazione creditizia revocabile può essere liberamente risolto dal Cliente in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, salvo il rimborso delle spese eventualmente già sostenute dal Mediatore fino al momento della revoca, come previsto dall'art. 1756 del Codice Civile e precisato all'art. "7. Spese a carico del Cliente", con 30 giorni di preavviso da comunicare tramite PEC o raccomandata A/R.

O Incarico Irrevocabile;

Il contratto di mediazione creditizia irrevocabile vincola il Cliente per il periodo indicato nell'art. 2 "Durata del contratto", durante il quale non è ammessa la revoca se non per giustificato motivo. In caso di revoca ingiustificata, o di altra violazione degli obblighi contrattuali, il Cliente potrà essere tenuto al pagamento di una penale nella misura indicata negli artt. "6. Penali e diritto di recesso" e "7. Spese a carico del Cliente", oltre al rimborso delle spese sostenute dal Mediatore, ai sensi degli articoli 1382 e 1756 del Codice Civile.

4. Modalità di svolgimento dell'incarico

Il Mediatore Creditizio eserciterà l'attività oggetto del presente contratto in totale autonomia e indipendenza, senza che sussista alcun vincolo di subordinazione, rappresentanza o dipendenza nei confronti del Cliente o degli Intermediari Eroganti. Nell'ambito dell'incarico conferito, il Mediatore potrà avvalersi del supporto di dipendenti e/o collaboratori regolarmente iscritti negli Elenchi tenuti dall'OAM.

Il Mediatore è incaricato di individuare e proporre ai Clienti, Istituti di Credito o Intermediari Finanziari potenzialmente disponibili alla concessione del finanziamento richiesto. A tal fine, è autorizzato a raccogliere la domanda di finanziamento sottoscritta dal Cliente, svolgere un'analisi preliminare della stessa e trasmettere la richiesta al soggetto erogante ritenuto più idoneo.

L'attività del Mediatore potrà svolgersi:

- in convenzione, cioè attraverso rapporti formalizzati con Banche o Intermediari Finanziari con cui sussistono accordi distributivi, indicate nel foglio informativo consegnato al Cliente;
- fuori convenzione, rivolgendo l'operatività a soggetti con cui sono state definite esclusivamente le modalità di comunicazione degli oneri a carico del Cliente, da includersi nel calcolo del TAEG. L'elenco degli istituti presso cui il Mediatore potrà inoltrare le richieste è consultabile nel foglio informativo consegnato al Cliente.
- in segnalazione/co-mediazione con altri Mediatori Creditizi, per come meglio specificato nel Foglio Informativo consegnato al Cliente. In tali ipotesi non ci sarà alcun aggravio di costi per il Cliente.

Il Mediatore non assume alcuna responsabilità né fornisce garanzie circa:

- l'effettiva concessione ed erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto Erogante;
- i tempi e le modalità di istruttoria, approvazione o diniego della richiesta di Finanziamento;
- l'ammontare degli eventuali costi applicati dagli Istituti Eroganti.

Le decisioni finali in merito all'approvazione del finanziamento restano esclusiva competenza delle Banche e degli Intermediari Finanziari. Pertanto, in caso di mancata erogazione totale o parziale del finanziamento, il Cliente non potrà avanzare pretese risarcitorie o indennitarie nei confronti del Mediatore, né quest'ultimo sarà tenuto a fornire spiegazioni in merito al rifiuto, salvo diversi obblighi di trasparenza eventualmente gravanti sugli intermediari stessi.

Resta infine esclusa ogni responsabilità del Mediatore per atti, omissioni o disservizi imputabili al Finanziatore, sia durante la fase di valutazione della pratica che successivamente all'eventuale concessione del finanziamento.

5. Provvigioni/Compensi per l'Attività di mediazione

I compensi provvigionali vengono inclusi, in quanto componenti di costo, nel calcolo del TAEG/TEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo) del finanziamento concesso, mediante comunicazione del Mediatore Creditizio all'Istituto Finanziatore.

La provvigione è dovuta anche nel caso in cui il Cliente accetti un finanziamento di importo diverso (maggiore o minore) rispetto a quello indicato nel mandato di mediazione, oppure rifiuti, per qualsiasi motivo, il finanziamento deliberato.

Resta fermo l'obbligo del Cliente di corrispondere a Europrogress S.r.l. la provvigione di intermediazione pattuita anche in caso di cessazione del contratto, a prescindere dalla causa, per tutte le delibere dei finanziamenti accettati dal Cliente prima della data di cessazione del contratto di mediazione.

Qualora l'erogazione del finanziamento oggetto del contratto di mediazione dovesse avvenire oltre il termine previsto, per cause non riconducibili a Europrogress S.r.l., oppure qualora il soggetto finanziatore proceda alla liquidazione del finanziamento – ottenuto mediante l'attività del mediatore – successivamente alla scadenza del contratto di mediazione, resteranno comunque fermi l'obbligo del Cliente di corrispondere il compenso pattuito e di rispettare gli impegni assunti con il mandato di mediazione per l'attività svolta dal mediatore creditizio.

L'eventuale provvigione che Europrogress S.r.l. dovesse percepire dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario non potrà essere portata in detrazione della provvigione pagata dal Cliente per i servizi di mediazione creditizia prestata.

Il presente incarico si intenderà automaticamente concluso nel momento in cui il Finanziamento venga erogato a seguito dell'attività svolta da Europrogress S.r.l. Quest'ultimo si riserva, altresì, la facoltà di rinunciare all'incarico in qualsiasi momento, mediante comunicazione trasmessa al Cliente richiedente tramite PEC o raccomandata A/R. In tal caso, tale rinuncia non comporterà alcun obbligo di corrispondere indennità o compensi aggiuntivi da parte del Cliente.

La provvigione del Mediatore, a carico del Cliente, è pari al _____% calcolato sull'importo nominale del finanziamento. Per importo nominale del finanziamento si intende l'ammontare complessivo del credito concesso al Cliente, al netto di interessi, oneri accessori e spese collegate.

6. Penali e diritto di recesso

Europrogress S.r.l. potrà, in presenza di specifiche inadempienze da parte del Cliente, recedere dal presente contratto di mediazione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile – previa comunicazione scritta via PEC o raccomandata A/R – e applicare una penale il cui importo massimo sarà pari al 40% della provvigione di mediazione, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile. In particolare, la penale potrà essere applicata nei seguenti casi: (I) mancata comunicazione o consegna, da parte del Cliente, dei dati richiesti dal Mediatore; (II) comunicazione o consegna di dati falsi, contraffatti o incompleti; (III) violazione dell'obbligo di esclusiva, ove previsto; (IV) falsa dichiarazione circa l'assenza di altri incarichi di mediazione creditizia in corso; (V) revoca dell'incarico senza giustificato motivo prima della scadenza, nel caso di contratto irrevocabile; (VI) rinuncia ingiustificata al finanziamento richiesto, da parte del Cliente, prima del completamento dell'istruttoria da parte dell'Istituto Finanziatore; (VII) condotte ostruzionistiche o dilatorie che impediscano al Mediatore il corretto svolgimento dell'attività, anche mediante ritardi ingiustificati nelle risposte o omissioni volontarie.

In tali ipotesi, il Cliente sarà inoltre tenuto a rimborsare al Mediatore tutte le spese sostenute fino a quel momento, in conformità all'art. 1756 del Codice Civile.

Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto, qualora lo stesso sia configurato come revocabile, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Mediatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Nel caso in cui il presente Contratto sia qualificato come irrevocabile, il recesso potrà avvenire esclusivamente per giustificato motivo, da comunicarsi per iscritto al Mediatore, ai sensi dell'art. 1723 c.c.

Resta in ogni caso salvo il diritto del Mediatore a richiedere il rimborso delle spese sostenute e documentate, nonché, se maturato, al riconoscimento del compenso eventualmente pattuito.

7. Spese a carico del Cliente

Le spese di istruttoria coprono le attività preliminari svolte dal Mediatore Creditizio per l'analisi della richiesta di finanziamento e la valutazione della posizione del Cliente. Tali spese possono comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Raccolta e verifica della documentazione anagrafica, reddituale e patrimoniale;
- Analisi preliminare della fattibilità dell'operazione di credito;
- Eventuale gestione dei contatti iniziali con Istituti Finanziari per la pre-valutazione.

Il compenso di tali attività sarà pari ad € _____.

Le spese documentate riguardano le spese sostenute dal Mediatore e debitamente documentate, se previste contrattualmente, quali ad esempio:

- Spese postali e di notifica (raccomandate, PEC, ecc.);
- Spese di visura (C.C.I.A.A., catastali, ipocatastali, CRIF, ecc.).

Il compenso di tali attività sarà pari ad € _____.

Spese verso l'Intermediario Erogante

Sono a carico del Cliente tutte le spese relative all'istruttoria del finanziamento svolta dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario prescelto, nonché eventuali spese notarili, tecniche e le imposte connesse al contratto di finanziamento. Tra queste rientrano anche i premi assicurativi obbligatori richiesti dall'Ente Erogante, come indicato nei relativi fogli informativi e nei contratti di finanziamento.

8. Diritti del Cliente

Il Cliente, in qualità di parte contraente, beneficia dei seguenti diritti in relazione all'attività svolta dal Mediatore:

- Di avere a disposizione e comunque di aver ricevuto copia del (I) "Foglio Informativo" relativo alla mediazione creditizia, datato ed aggiornato nonché copia del contratto di mediazione creditizia (la consegna della copia non impegna le Parti alla conclusione del contratto). Il Foglio informativo e copia del contratto di mediazione sono messi a disposizione presso la sede di Europrogress S.r.l. aperta al pubblico ovvero su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile presso il sito ufficiale di Europrogress S.r.l. (www.europrogress.net), (II) copia del documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla normativa antiusura, (III) documentazione di trasparenza prevista dalla normativa di riferimento;
- qualora il Mediatore Creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del Foglio Informativo;
- quando il Mediatore Creditizio presenta al Cliente prodotti, operazioni o servizi di una Banca o di un Intermediario o effettua la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti per il successivo inoltro all'Intermediario erogante, il Cliente ha diritto di ricevere dal Mediatore Creditizio, in tempo utile prima che il contratto sia concluso e rilasciando apposita dichiarazione di avvenuta consegna, il Foglio Informativo relativo ai prodotti o servizi bancari/finanziari offerti e, se prevista, la Guida;
- ai sensi dell'art. 119, comma 4, del TUB, *"Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione"*;

- Il Cliente ha diritto, in qualsiasi momento, a estinguere anticipatamente il finanziamento eventualmente ottenuto rivolgendosi direttamente al soggetto finanziatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il Mediatore non applica alcun costo o penale connesso all'estinzione anticipata.

9. Obblighi del Cliente

Il Cliente, ai fini del corretto svolgimento dell'incarico conferito al Mediatore, si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

- dichiarare espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali pratiche di finanziamento in sofferenza, sconfinamenti di fidi bancari, rate di finanziamento insolute e/o pagate in ritardo, segnalazioni come cattivo pagatore (anche in qualità di garante) nelle Banche Dati a cui hanno accesso gli Enti Eroganti, protesti, pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali, rientri coatti di fidi bancari, beni gravati da ipoteche giudiziali e/o legali, procedimenti penali pendenti, segnalazioni negative in banche dati pubbliche e private, procedure esecutive in corso;
- consegnare a Europrogress S.r.l. tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico di mediazione creditizia, manlevando e tenendo indenne Europrogress S.r.l. da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata;
- comunicare tempestivamente a Europrogress S.r.l. le variazioni della situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla posizione Societaria che sia idonea a incidere sulla capacità di adempiere alle proprie obbligazioni;
- pagare al Mediatore Creditizio il corrispettivo indicato nel contratto di mediazione creditizia. Il diritto del Mediatore a percepire tale corrispettivo sorge nel momento in cui il Cliente accetta la delibera di finanziamento e la relativa documentazione contrattuale. Il pagamento diventa esigibile, trascorsi 10 (dieci) giorni dalla prima erogazione del finanziamento o dalla data di decorrenza del contratto di finanziamento. Il corrispettivo dovrà essere versato in un'unica soluzione, dietro presentazione della relativa fattura fiscale da parte del Mediatore Creditizio;
- non conferire, nel caso di contratto di mediazione in esclusiva, incarico contestuale ad altra Società di mediazione creditizia per la richiesta del medesimo finanziamento;
- nel caso in cui il Cliente conferisca al Mediatore Creditizio un incarico irrevocabile, si impegna a non revocarlo per tutta la durata indicata nel contratto, fermo restando il rispetto dei termini massimi previsti dalla normativa vigente.

10. Obblighi del Mediatore

Il Mediatore si impegna a svolgere l'incarico conferito nel rispetto dei principi di diligenza, trasparenza e correttezza, adempiendo ai seguenti obblighi, rispettando altresì il segreto professionale:

- adeguare l'attività di istruttoria in modo conforme al profilo economico del Cliente e all'entità del finanziamento richiesto;
- comunicare al Cliente le circostanze rilevanti, a lui note, che possano incidere sulla valutazione della convenienza e della sicurezza dell'affare nonché dell'esito della richiesta di finanziamento da parte dell'Istituto Erogante;
- provvedere all'identificazione del Cliente e all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle disposizioni attuative dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e della Banca d'Italia. L'identificazione deve essere effettuata prima dell'instaurazione del rapporto o del conferimento dell'incarico di mediazione, anche attraverso modalità di identificazione a distanza, ove consentite. In base all'art. 42 del D.Lgs. 231/2007, in assenza dell'adeguata verifica, il Mediatore Creditizio non può dar corso alla prestazione professionale, né proseguire il rapporto in essere;
- mettere a disposizione e consegnare al Cliente, per tempo, tutta la documentazione di Trasparenza *ex lege* prevista.

11. Risoluzione del Contratto

Le Parti hanno altresì facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione scritta da inviare all'altra parte mediante PEC o raccomandata A/R, nel caso in cui vengano violati gli obblighi posti a carico delle Parti, così come indicati nei paragrafi "9. *Obblighi del Cliente*" e "10. *Obblighi del Mediatore*".

12. Comunicazioni tra le Parti

Tutte le comunicazioni inerenti al presente contratto, comprese quelle relative all'attività svolta, all'eventuale revoca dell'incarico o a qualsiasi altra questione rilevante ai fini del rapporto tra il Cliente e il Mediatore, dovranno essere effettuate per iscritto.

Tali comunicazioni si considerano validamente effettuate se trasmesse:

- dal Cliente al Mediatore, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo europgress@pec.it oppure via raccomandata A/R all'indirizzo della sede operativa del Mediatore, Europrogress S.r.l., Santa Croce s/Arno (PI), Via Pacinotti 6/a.
- dal Mediatore al Cliente, a mezzo PEC all'indirizzo comunicato dal Cliente in fase di sottoscrizione del presente contratto, ovvero tramite raccomandata A/R al domicilio indicato nel medesimo.

Eventuali variazioni degli indirizzi di corrispondenza dovranno essere comunicate dall'interessato all'altra Parte con le medesime modalità sopra indicate. In difetto di tale comunicazione, ogni notifica effettuata agli indirizzi originari si intenderà validamente eseguita.

13. Privacy e avvisi informativi sulla trasparenza

Il trattamento dei dati personali del Cliente sarà effettuato dal Mediatore in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e alla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali. Prima dell'avvio dell'attività di intermediazione, il Cliente ha ricevuto un'informativa privacy dettagliata, contenente le finalità, modalità e tempi di conservazione dei dati trattati.

Il Cliente dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, la documentazione precontrattuale e gli avvisi informativi sulla trasparenza, redatti ai sensi del Titolo VI del D.Lgs. 385/1993 (TUB) e delle disposizioni applicabili, ivi incluso il foglio informativo contenente le condizioni economiche praticate.

14. Foro Competente e reclami

Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione, secondo le seguenti modalità:

- Mediante raccomandata A/R a Europrogress S.r.l., Via Pacinotti 6/a – 56029 Santa Croce sull'Arno (PI);
- Via PEC all'indirizzo europgress@pec.it;
- Tramite e-mail scrivendo a reclami@europgress.net.

Il reclamo deve essere presentato dal legale rappresentante, ovvero da soggetto munito di apposita delega, e deve contenere la descrizione dei motivi di insoddisfazione e ogni informazione/documentazione utile o necessaria per la completa disamina dello stesso. Europrogress S.r.l. provvede a dare risposta al Cliente entro il termine previsto dalla normativa dalla presentazione del reclamo stesso.

Nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della gestione del reclamo e/o del riscontro ricevuto, lo stesso potrà rivolgersi ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie, ed in particolare al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010, o presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria. Nel caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia, o rapporti ad essi connessi, il foro competente è quello di Livorno.

Si precisa che, per le controversie inerenti al contratto di mediazione creditizia, non è possibile proporre ricorso all'ABF (Arbitro Bancario Finanziario).

15. Modifiche al contratto

Il presente contratto potrà essere modificato esclusivamente mediante atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.

Le Parti si impegnano a comunicare reciprocamente e tempestivamente ogni necessità di modifica o aggiornamento delle condizioni contrattuali, utilizzando le modalità previste al paragrafo “Comunicazioni tra le Parti”.

Firme

Luogo e data

Firma e Timbro del Cliente

Firma e Timbro del Mediatore

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, vengono specificatamente approvati e sottoscritti gli articoli: “4. Modalità di svolgimento dell’incarico”, “7. Spese a carico del Cliente”, “9. Obblighi del Cliente”, “11. Risoluzione del Contratto”, “14. Foro competente e reclami”, “15. Modifiche al Contratto”.

Luogo e data

Firma e timbro del Cliente
